

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

*** COPIA ***



DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018.

NR. Progr. 5

Data 28/03/2018

Seduta NR. 1

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2018 alle ore 20:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Biblioteca Comunale, oggi 28/03/2018 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PIERAZZI ELIO	S	BONDAVALLI CINZIA	S	BECHELLI PATRIZIO	N
TAZZIOLI ENZO	S	ARAVECCHIA MANUEL	N		
STEFANI GIANCARLO	S	ZANNI LUCA	S		
CAPITANI MAURO	S	SILVESTRI GUSTAVO	S		
MARCOLINI RICCARDO	S	MUCCI FABIO	N		
Totale Presenti 8			Totali Assenti 3		

Assenti Giustificati i signori:

ARAVECCHIA MANUEL; MUCCI FABIO; BECHELLI PATRIZIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, Berti Monica.

In qualità di SINDACO, il PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi da 639 a 704, della L. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

TENUTO CONTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali,
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e dall'articolo 1, comma 679 della legge 190/2014, che dispone quanto segue:

- comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
 - comma 675: la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
 - comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto novità nella disciplina del tributo per i servizi indivisibili, a decorrere dall'anno 2016:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 dispongono la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
- il comma 14 lettera b), richiamando l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011 assimila ad abitazione principale ai fini tasi gli immobili già assimilati ai fini imu, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

RILEVATO che il comma 677 dell'art.1 della legge n. 147/2013 aveva consentito ai comuni di superare della misura massima dello 0,8% l'aliquota massima TASI (2,5 per mille), a condizione che tale superamento fosse finalizzato al finanziamento di detrazioni/agevolazioni TASI sulle abitazioni principali cosiddette di lusso;

CONSIDERATO che il comma 42 della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) disponeva che con espressa deliberazione consiliare, la maggiorazione TASI deliberata per il 2016 potesse essere confermata, nella stessa misura, anche per il 2017;

PRESO ATTO che anche la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha confermato la regola secondo cui con espressa deliberazione consiliare la maggiorazione TASI deliberata per il 2016 e 2017 possa essere confermata in egual misura, per il 2018;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2018

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e ulteriormente esteso all'anno 2018, dall'art.1, comma 37, della Legge 205/2017;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

VISTO l'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina della TASI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/04/2014, il quale dispone che:

1. *Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*
2. *Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

DATO ATTO che il comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO:

- il D.M. Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti;
- il parere favorevole espresso dalla Conferenza Città – Stato del 07/02/2018 con il quale viene ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per i Comuni;

DATO ATTO che la definizione delle aliquote della TASI per ciascuna categoria di immobile deve necessariamente essere correlata alla determinazione delle corrispondenti aliquote IMU per il medesimo anno;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 adottata in questa stessa seduta relativa alla determinazione delle aliquote IMU e dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATE le aliquote TASI per l'annualità d'imposta 2018, proposte con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29/01/2018, nel rispetto di tutti i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n.147 e ss.mm.ii:

- 1,5 per mille per abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- Detrazione su abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 pari ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni studente o privo di occupazione. Al fine dell'ottenimento della detrazione, il periodo di non occupazione deve essere superiore a sei mesi nell'arco dell'anno;
- Aliquota dello 0 (zero) per mille, ossia azzeramento dell'aliquota di base prevista dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013, per tutte le fattispecie di immobili (fabbricati e aree edificabili), diverse da quelle di cui al punto precedente;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime tariffe TASI definite per l'anno 2017, con delibera di C.C. n.11 del 30/03/2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, che sono state escluse dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2018/2020 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo, avendo come riferimento il principio contabile 3.7.5 allegato 472 al D.lgs 118/2011 "Gli stanziamenti sono proposti sulla base delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base delle riscossione effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2018

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 8, Consiglieri votanti n.7 , Astenuti n.1 (Consigliere: Silvestri Gustavo)

Voti favorevoli n.7 , Voti contrari nessuno, astenuti n. 1 (Consigliere: Silvestri Gustavo)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018, per le seguenti fattispecie:
 - 1,5 per mille per abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
 - Detrazione su abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 pari ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni studente o privo di occupazione. Al fine dell'ottenimento della detrazione, il periodo di non occupazione deve essere superiore a sei mesi nell'arco dell'anno;
 - Aliquota dello 0 (zero) per mille, ossia azzeramento dell'aliquota di base prevista dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013, per tutte le fattispecie di immobili (fabbricati e aree edificabili), diverse da quelle di cui al punto precedente;
- 3) di dare atto che tali aliquote, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296 del 2006, decorrono dal 1 gennaio 2018 ;
- 4) di dare atto che le aliquote di cui al punto 2), parte dispositiva, rispettano tutti i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n.147 e ss.mm.ii.
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 20 del 30/04/2014, e successive modificazioni e integrazioni;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2018;
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2014 n. 214 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché, nel rispetto dell'articolo 1 comma 688 Legge 147/2013,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2018

non oltre il termine del 14 ottobre.

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti favorevoli n. 7 - contrari nessuno – astenuti n. 1 (Consigliere: Silvestri Gustavo)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pierazzi Elio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Berti Monica

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/04/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Berti Monica

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva il 14/04/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 14/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Berti Monica

È copia conforme all'originale.

Lì, 04/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Berti Monica



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **5** Data Delibera **28/03/2018**

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 28/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to Pierazzi Elio</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 28/03/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Pierazzi Elio</i></p>